



Notiziario

del Donatore del Sangue

**ORGANO DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI
SAMMARINESI DEL SANGUE**

Direzione - Redazione - Amministrazione: Vicolo del Macello, 7 - Repubblica di San Marino
C.P. 36 - 47899 Serravalle
Anno XLVI - Numero 34 - San Marino - 19 Aprile 2004

Care donatrici e cari donatori,

il 15 maggio ci ritroveremo a Domagnano per celebrare la nostra Assemblea Generale, l'appuntamento più importante della vita del nostro sodalizio.

L'Assemblea Generale di questo anno riveste un significato tutto particolare perché da essa dovrà scaturire un rinnovato slancio per l'azione dei donatori del sangue e un nuovo impulso alla vita sociale.

Traceremo, come di consueto, il bilancio dell'ultimo triennio, ascolteremo i report sull'attività trasfusionale e sanitaria verso i donatori, approveremo il bilancio 2003, in una parola daremo conto dello "stato" della nostra Associazione. **Ma non solo.**

L'Assemblea Generale sarà chiamata, a quarantacinque anni dalla costituzione dell'AVSS, a discutere e ad approvare la proposta di un nuovo statuto (che troverete nelle pagine interne), aggiornato nei contenuti e nella forma.

Nel corso della nostra riunione manifesteremo anche la nostra gratitudine nei confronti dei soci emeriti, consegnando i diplomi e le medaglie per l'attività donazionale da essi compiuta in tanti anni.

Infine, nel rispetto delle norme statutarie, provvederemo al rinnovo per intero degli organi sociali per il triennio 2004-2007.

Come vedete, sarà una Assemblea Generale densa di impegni. La partecipazione numerosa e convinta, il contributo di idee e di proposte, le decisioni che dovremo assumere, segneranno il percorso dei prossimi anni e richiameranno ciascuno ad agire con la generosità, la dedizione e la gratuità, con l'amicizia solidale e disinteressata, che sono le virtù proprie di ogni donatore del sangue.

Arrivederci dunque al 15 maggio!

IL PRESIDENTE
Prof. Paolo Mancini

sommario

pag 1

Lettera Presidente

pag 2 e 3

Bozza di Statuto
dell'Associazione
Volontari Sammarinesi
del Sangue

pag 4

Assemblea Generale
dei Soci

www.avss.sm

Tempo di dichiarazione
dei redditi
Con il tre per mille
Sostieni l'A.V.S.S.

Proposta del Consiglio Direttivo per la discussione e la votazione nell'Assemblea Generale del 15 maggio 2004

Bozza di

Statuto dell'Associazione Volontari Sammarinesi del Sangue

CAPO I

Denominazione - Scopo - Sede - Durata

Articolo 1

(Costituzione e denominazione)

E' costituita l'Associazione Volontari Sammarinesi del Sangue (brevemente AVSS), riconosciuta quale Ente Morale dal Consiglio del XII nella seduta del 22 dicembre 1959, con personalità giuridica accordata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 gennaio 1960, con sede in San Marino, sotto l'alto patronato dell'Ecc.ma Reggenza della Repubblica. L'associazione potrà istituire sedi secondarie sia in territorio sammarinese che all'estero.

Articolo 2

(Natura)

L'AVSS è una associazione di volontariato, apolitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, nazionalità, religione, ideologia politica.

Articolo 3

(Scopi)

L'AVSS ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di emoderivati - volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole.

Essa pertanto si propone di:

- a) Sostenere i bisogni di salute delle persone favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati, dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
- b) Promuovere nella Repubblica di San Marino i servizi per la trasfusione del sangue;
- c) Favorire e propagandare lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole;
- d) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
- e) Promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria;
- f) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo;
- g) Promuovere e partecipare a programmi di cooperazione internazionale.

Articolo 4

(Durata)

L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati.

CAPO II

Ammissione, recesso ed esclusione degli associati

Articolo 5

(Requisiti per l'ammissione)

Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati tutti i volontari che ne facciano richiesta, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 6

(Domanda di ammissione)

La domanda di iscrizione all'Associazione deve contenere:

- 1) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e residenza del

l'aspirante associato;

2) la dichiarazione di aver preso esatta visione, conoscenza ed approvazione dello Statuto dell'Associazione;

3) l'impegno a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, ad onorare il regolamento interno e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo decide sull'accoglimento delle domande dandone comunicazione scritta al richiedente.

La delibera di ammissione deve essere immediatamente annotata sul libro degli associati a cura del Segretario e del Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 7

(Iscrizione dell'associato)

La qualità di associato è provata dall'iscrizione nel libro degli associati e comporta la piena accettazione dell'atto costitutivo, dello Statuto e delle regolari deliberazioni dell'Assemblea e degli altri organi dell'Associazione.

Articolo 8

(Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio si perde per:

- a) Dimissioni;
- b) Cessazione dell'attività donazionale, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;
- c) Espulsione per gravi inadempimenti agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri;
- d) Mancato pagamento della quota associativa, prevista per i soci sostenitori, per un anno.

Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro trenta giorni, al Collegio dei Proibiviri.

Articolo 9

(Esclusione)

Il Consiglio Direttivo può escludere dall'Associazione il socio che:

- a) provoca o fomenta gravi dissidi tra gli associati;
- b) non rispetta le disposizioni dello Statuto;
- c) non osserva le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali nelle materie di loro competenza;
- d) non coopera al raggiungimento degli scopi sociali;
- e) in qualunque modo arreca danni gravi, o grave pregiudizio, anche solo morali, all'Associazione.

La delibera del Consiglio Direttivo che decide l'esclusione è comunicata al socio escluso con lettera raccomandata da spedirsi a cura del Presidente entro 15 giorni dalla delibera.

Articolo 10

(Soci)

Sono soci dell'AVSS i:

- a) Soci donatori
- b) Soci emeriti
- c) Soci sostenitori e soci collaboratori
- d) Soci onorari
- e) Soci benemeriti

Articolo 11

(Soci donatori)

Sono soci donatori i cittadini sammarinesi e i residenti nella Repubblica di San Marino che, dichiarati fisicamente idonei alla donazione e moralmente degni di appartenere all'Associazione, donano periodicamente il proprio sangue.

Articolo 12

(Soci emeriti)

I soci donatori che, per motivi di salute convalidati dal Direttore Sanitario, o per età, devono cessare dall'effettuare donazioni, vengono iscritti nel ruolo degli emeriti e conservano gli stessi diritti dei soci donatori.

Articolo 13

(Soci sostenitori e soci collaboratori)

Sono soci sostenitori coloro i quali contribuiscono finanziariamente alla vita dell'Associazione.

Sono soci collaboratori coloro i quali, moralmente degni di appartenere alla associazione, esplicano continuativamente e gratuitamente funzioni tecniche o amministrative di riconosciuta necessità per il funzionamento dell'Associazione stessa.

Articolo 14

(Soci onorari)

Su proposta del Presidente il Consiglio Direttivo ha facoltà di proclamare "Socio onorario" chi abbia apportato, in campo nazionale o internazionale, larghi contributi alla scienza della ematologia e alla pratica trasfusionale, o si sia particolarmente reso benemerito dell'Associazione.

Articolo 15

(Soci benemeriti)

Su proposta del Presidente il Consiglio Direttivo ha facoltà di proclamare "Socio benemerito" chi, persona fisica o giuridica, anche una tantum, contribuisca, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione.

Capo IV

Organi sociali

Articolo 16

(Organi)

Sono organi dell'AVSS:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Presidente;
- c) Il Vice Presidente;
- d) Il Consiglio Direttivo;
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) Il Collegio dei Proibiviri.

Articolo 17

(Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, siano in regola con l'iscrizione e che non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento di espulsione.

Hanno diritto di voto tutti i soci maggiori di età. Ogni socio ha diritto ad un unico voto.

Le deliberazioni prese dall'assemblea in conformità della Legge e del presente Statuto obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o non rappresentati o dissenzienti.

L'Assemblea dei Soci è Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea dei soci si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ed in sede straordinaria quando venga richiesto per iscritto con motivata ragione da almeno un quinto dei soci o dal Consiglio Direttivo. Può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e necessario.

La riunione è valida in prima convocazione con la presenza o rappresentanza per delega della maggioranza dei soci; ed in seconda convocazione, un'ora dopo quella fissata per la

prima, è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o delegati.

Il socio che non potesse intervenire può farsi rappresentare con delega scritta da altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria dei soci deve essere inviato ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Nello stesso avviso può essere fissato il giorno, l'ora e il luogo dell'eventuale seconda convocazione da tenersi nel caso che nella prima convocazione non sia intervenuto il numero di soci richiesto dal presente Statuto per la regolare costituzione dell'Assemblea.

L'Assemblea dei soci Ordinaria ha le seguenti competenze:

- discute e approva il bilancio una volta all'anno;
- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente;
- elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
- elegge il Collegio dei Provisori;
- delibera sulla gestione dell'Associazione;
- discute e delibera su ogni altro oggetto attinente alla gestione dell'Associazione che dalla Legge o dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto sia riservato alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria ha invece le seguenti competenze:

- lo scioglimento anticipato dell'Associazione ed in tal caso, eventuali beni patrimoniali ed utili non saranno distribuiti fra i soci;
- ogni altra modifica dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto e qualunque altro argomento riservato alla competenza di tale assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei membri presenti.

In sede di rinnovo delle cariche sociali l'Assemblea nomina una Commissione di tre membri per la verifica dei poteri.

Hanno diritto di voto attivo i soci iscritti da almeno un anno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di impedimento di questi, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da apposito verbale, che deve essere contestualmente redatto dal Segretario sull'apposito libro sociale sotto la responsabilità del Presidente e da entrambi sottoscritto.

Nel verbale devono essere riassunte, dietro loro richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Articolo 18

(Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da sei membri. A parità di voti la nomina spetta al socio più anziano di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo procede tra i propri membri alla elezione:

- del Vice Presidente
- del Direttore sanitario
- del Segretario
- del Tesoriere - Amministratore

Il Consiglio Direttivo può cooptare nel proprio seno un rappresentante delle persone giuridiche socio benemerite.

Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e può fare pertanto tutto quanto sia reputato necessario od utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo ad esso escluse le sole competenze che per Legge o Statuto sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Pone in esecuzione le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, delibera l'ammissione dei soci e procede all'applicazione dei provvedimenti disciplinari, cura lo sviluppo e la propaganda dei servizi per la trasfusione del sangue.

Il Consiglio rende valide le proprie sedute con la presenza della metà più uno dei suoi membri,

delibera a maggioranza dei voti, e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Provvede altresì all'esatta e razionale tenuta dei Libri Contabili e all'adempimento degli atti amministrativi e risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante lettera che deve pervenire ai convocati almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione; quando ne faccia richiesta la maggioranza dei membri del Consiglio medesimo o dal Collegio Sindacale la convocazione deve essere fatta senza ritardo.

Le sedute, quando regolarmente convocate, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale la deliberazione presa dal Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da apposito verbale redatto dal Segretario sull'apposito libro sociale sotto la responsabilità del Presidente e da entrambi sottoscritto e approvato nella prima seduta utile.

Articolo 19

(Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Sta per essa in giudizio sia come attore che come convenuto. Provvede al buon andamento dei servizi tecnici e amministrativi.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento di quest'ultimo.

Il Presidente può essere riconfermato per un secondo mandato immediatamente successivo al primo; in seguito può essere rieletto trascorso un anno dal mandato precedente.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo con le modalità descritte nell'articolo precedente.

Articolo 20

(Direttore Sanitario)

Il Direttore Sanitario ha la diretta responsabilità dei servizi tecnico-sanitari. Deve curare gli accertamenti iniziali e di controllo dei donatori. Partecipa al Consiglio Direttivo e propone miglioramenti e aggiornamenti che consentano il mantenimento dei servizi trasfusionali nella maggiore efficienza. Quando il Direttore Sanitario non sia membro del Consiglio Direttivo ha solo voto consultivo.

Articolo 21

(Segretario)

Il Segretario ha la diretta responsabilità della tenuta dell'archivio della Associazione, del protocollo e della corrispondenza. Redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente e coordina i servizi di segreteria.

Articolo 22

(Tesoriere - Amministratore)

Il tesoriere - Amministratore sovrintende alle attività patrimoniali e amministrative dell'Associazione, alla preparazione del bilancio, al controllo delle spese, alla compilazione dei mandati.

Articolo 23

(Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti nominati dall'Assemblea dei soci i quali rimangono in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

Esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli dalle leggi e dallo Statuto.

I componenti del Collegio sono invitati alle assemblee dei soci ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 24

(Collegio dei Provisori)

Il Collegio dei Provisori è composto di tre membri. Elegge al proprio interno il Presidente dell'organo, svolge la funzione, ove adito, di giudice in ordine all'espulsione o all'esclusione del

socio deliberata dal Consiglio Direttivo.

I componenti del Collegio sono invitati alle assemblee dei soci ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.

CAPO V

Patrimonio e bilancio

Articolo 25

(Patrimonio)

Il Patrimonio dell'AVSS è costituito da beni immobili e mobili. Può essere incrementato e alimentato con:

- il reddito del patrimonio;
- le oblazioni, le donazioni, i proventi da manifestazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti, condividendo lo scopo, vogliono il potenziamento dell'istituzione anche in riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- contributi di enti, istituti e sodalizi;
- ogni altro incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte direttamente o indirettamente dall'AVSS.

Articolo 26

(Riconoscimenti)

Le tessere, i distintivi, le medaglie, i diplomi e i simboli sono di unica foggia approvati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 27

(Bilancio)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio sociale, nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge, il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio dell'esercizio decorso che deve essere accompagnato da relazione scritta.

In esso devono risultare il conto profitti e perdite, il patrimonio sociale esistente ed ogni altra indicazione idonea a dare esatto conto della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

L'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere riunita nei termini di legge.

CAPO VI

Estinzione e scioglimento

Articolo 28

(Estinzione e scioglimento)

Lo scioglimento dell'AVSS, in qualsiasi tempo o per qualsiasi motivo, è deliberato dall'Assemblea dei soci convocata in riunione straordinaria. L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione. L'eventuale capitale dovrà in ogni caso essere devoluto a scopo di assistenza o beneficenza.

CAPO VII

Disposizioni finali

Articolo 29

(Cariche)

Tutte le cariche sociali sono triennali e non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti il Collegio dei revisori dei Conti.

In caso di vacanza nelle cariche sociali assume il posto vacante il socio che negli scrutini segue l'ultimo eletto ed a parità di voti la nomina spetta al socio più anziano di iscrizione nell'Associazione.

Al detentore di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione all'assolvimento dell'incarico.

Articolo 30

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Sabato 15 Maggio 2004 - Sala del Castello di Domagnano

A norma dello Statuto, l'Assemblea Generale dei soci dell'Associazione Volontari Sammarinesi del Sangue è convocata per Sabato 15 maggio 2004, alle ore 9.00 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 10.00 in seconda convocazione, con il seguente

Programma

Ore 9.00 Chiesa Parrocchiale di Domagnano
**Santa Messa in memoria
dei donatori defunti**

Ore 9.45 **Colazione insieme**

Ore 10.00 Sala del Castello di Domagnano
Assemblea Generale dei Soci
Ordine del Giorno:
1. Interventi di Saluto
2. Relazione del Presidente

3. Rapporti:

- Direttore Sanitario dell'A.V.S.S.
- Dirigente Servizio di Medicina di Base
- Primario Laboratorio Analisi e Centro Trasfusionale

4. Dibattito

5. Conferimento onorificenze ai Donatori emeriti

6. Relazione dei Sindaci Revisori e approvazione bilancio 2003

7. Modifiche allo statuto

8. Elezione degli Organi sociali per il triennio 2004-2007

Ore 12.30 **Aperitivo**

San Marino, 19 aprile 2004

IL PRESIDENTE
- Prof. Paolo Mancini -

www.avss.sm

Informiamo tutti i donatori che è attivo il sito della nostra Associazione.

Su **www.avss.sm** potrete trovare la storia, lo statuto e tutte le informazioni utili per i donatori del sangue.

E' inoltre possibile scaricare il modulo di iscrizione.

L'indirizzo di posta elettronica è **info@avss.sm**.

Ringraziamo di cuore per il generoso contributo offerto nel 2003 a sostegno della nostra Associazione dei Donatori del Sangue:

**SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITÀ E
SICUREZZA SOCIALE**

**BANCA AGRICOLA
COMMERCIALE**

CASSA DI RISPARMIO

**CREDITO INDUSTRIALE
SAMMARINESE**

ENTE CASSA DI FAETANO

SUMS

Un grazie particolare altrettanto sentito a quanti ci hanno fatto pervenire il loro sostegno economico rimanendo nell'anonimato.

Tempo di dichiarazione dei redditi

CON IL TRE PER MILLE SOSTIENI L'A.V.S.S.

Con un piccolo gesto, che non costa un centesimo in più, puoi sostenere l'A.V.S.S. e contribuire ad un'opera altamente umanitaria: promuovere il dono volontario,

anonimo, gratuito e sicuro del sangue.

Quando presenti la dichiarazione dei redditi, indica l'A.V.S.S. come destinatario del tre per mille.

Quando presenti la dichiarazione dei redditi, indica l'A.V.S.S. come destinatario del tre per mille.

Notiziario del Donatore di Sangue

ORGANO DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAMMARINESI DEL SANGUE

Direzione - Redazione - Amministrazione:

Vicolo del Macello, 7 - Repubblica di San Marino - C.P. 36 - 47899 Serravalle

Anno XLVI - Numero 34 - San Marino - 19 Aprile 2004

TASSA PAGATA
AUT. TRIB. GEN. PP. TT.
REP. San Marino
N° 88/093. 12-01-2002